



COMUNE DI ROBECCHETTO CON INDUNO

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO

Art. 1

L'Amministrazione Comunale di Robecchetto con Induno, in ossequio agli artt. 3 e 34 della Costituzione Italiana ed in applicazione al principio di sussidiarietà, al fine di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio, delibera annualmente uno stanziamento nel bilancio di previsione del Comune e bandisce un pubblico concorso allo scopo di valorizzare e sostenere il profitto scolastico degli studenti meritevoli e capaci.

Art. 2

La Giunta Comunale ogni anno, entro il 31 luglio, fissa il numero e l'ammontare delle suddette borse di studio.

Provvederà, inoltre, all'assegnazione delle borse di studio indicando apposito bando di concorso che sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune, nonché attraverso ogni altro strumento di comunicazione che l'Amministrazione Comunale dispone e che ritiene opportuno attivare.

Art. 3

Al concorso per le borse di studio possono partecipare gli studenti, frequentanti scuole pubbliche o private legalmente riconosciute, che risiedano da almeno un anno nel Comune di Robecchetto con Induno e che abbiano conseguito, nell'anno scolastico a cui si riferisce il bando di concorso, la seguente votazione:

Licenza Scuola Secondaria di 1° grado	non inferiore a 10					
Scuola Secondaria di 2° grado (Nell'assegnazione delle borse di studio verrà effettuata una ripartizione tra gli studenti frequentanti istituti tecnici e gli studenti frequentanti licei stabilita dal bando di concorso).	media non inferiore a 8/10 (escluso il voto di religione, educazione fisica e condotta)					
Università	Media uguale o superiore al 27,00 Gli studenti dei corsi di laurea triennale, magistrale a ciclo unico, di laurea magistrale/specialistica, devono conseguire, entro agosto e dunque essere in regola con gli esami, un livello minimo di crediti (vedere tabella). Dal conteggio del numero di crediti sono esclusi: – i crediti degli esami soprannumerari – i crediti degli esami sostenuti quali debiti formativi					
	Anno di corso	2°	3°	4°	5°	Ult. m.
	Laurea triennale	30	90	=	=	135
	Laurea specialistica/magistrale	42	=	=	=	80
	Laurea magistrale a ciclo unico	25	80	135	190	245

I dottori e le dottoresse magistrali (3° e 5° anno), che vogliono fare domanda per l'assegnazione della borsa di studio, devono aver riportato un voto di laurea uguale o superiore a 100 e aver concluso la propria carriera nella prima seduta di laurea dopo la fine dei corsi.

Art. 4

Tra gli studenti che, a norma dell'articolo precedente, possono ottenere l'assegnazione delle borse di studio, viene stabilita una graduatoria stilata sulla base della votazione conseguita e dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.), la cui certificazione dovrà essere allegata alla domanda.

Art. 5

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta su moduli appositamente predisposti dall'Ufficio comunale competente e dovrà essere allo stesso consegnata, entro il termine previsto dal bando, corredata della seguente documentazione:

- certificato rilasciato dalla scuola o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti:
 - l'indicazione del voto finale conseguito in ciascuna materia dai concorrenti della scuola secondaria superiore;
 - la valutazione finale complessiva se trattasi di licenza media inferiore o esame di Stato;
 - la frequenza da non ripetente e l'ammissione del concorrente alla classe successiva;
- dichiarazione relativa alla composizione del nucleo familiare e alla residenza;
- documentazione attestante l'ISEE in corso di validità;
- dichiarazione di non aver percepito, per i medesimi risultati scolastici, borse di studio erogate da altri enti, pubblici e/o privati;
- dichiarazione di aver o non aver presentato domanda per l'ottenimento di analoghi benefici presso altri enti, pubblici e/o privati, indicando, nel primo caso, gli estremi degli stessi e la relativa data di presentazione.

La mancata presentazione della documentazione attestante l'ISEE in corso di validità pone automaticamente il candidato nella 5° fascia ISEE.

I periodi cui si riferisce la suddetta documentazione verranno specificati nel bando di concorso annuale.

La domanda di ammissione al concorso deve essere sottoscritta dal candidato, se minorenne controfirmata da uno dei genitori o, in mancanza, dagli esercenti la potestà parentale.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine stabilito e quelle che non risulteranno corredate dalla prescritta documentazione.

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di compiere tutti gli accertamenti, anche a campione, che ritiene più opportuni in ordine alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione mendace.

Art. 6

Nel formulare la graduatoria, il Responsabile di Servizio valuta sia il profitto scolastico che la situazione economica complessiva del nucleo familiare applicando i seguenti criteri di valutazione:

tabella 1) punti per voto

Scuola Secondaria di 1° grado	10 e lode	Punti 100
	10	Punti 60

Scuola Secondaria Superiore	da 9/10 a 10/10	Punti 100
	da 8/10 a 8,99/10	Punti 60

Università	da 29,51 a 30	Punti 100
	da 29,01 a 29,5	Punti 60
	da 27 a 29	Punti 40

Tabella 2) – punti ISEE

Le fasce ISEE, con i corrispondenti punteggi, sono le seguenti:		
1° fascia	fino a € 9.500,00	Punti 40
2° fascia	fino a € 12.500,00	Punti 30
3° fascia	fino a € 15.500,00	Punti 20
4° fascia	fino a € 18.000,00	Punti 10
5° fascia	Oltre 18.000,00	Punti 0

Dalla somma dei due punteggi (punti voto + punti ISEE) si ricava il punteggio finale.

A parità di punteggio prevale lo studente la cui famiglia abbia l'indicatore ISEE più basso; in caso di ulteriore parità di punteggio, prevale lo studente che abbia riportato nel precedente anno scolastico la media superiore; in caso di ulteriore parità di punteggio prevale lo studente che nel precedente anno scolastico non ha percepito la borsa di studio; in caso di ulteriore parità di condizioni si procederà al sorteggio.

La graduatoria predisposta dall'ufficio competente sarà poi trasmessa alla Commissione per la verifica e l'approvazione delle borse di studio.

Art. 7

La Commissione giudicatrice per l'assegnazione delle borse di studio, nominata dalla Giunta Comunale, è così composta:

- Sindaco, o da un suo delegato, che la presiede;
- Assessore alla Pubblica Istruzione;
- Capi Gruppo Consiliari di Maggioranza e di Minoranza;
- Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Don Milani" o un suo delegato;
- Dirigente Scolastico o un suo delegato di un Istituto superiore.

Alla Commissione presenzierà un dipendente comunale con funzione di segretario verbalizzante.

Le riunioni della Commissione si svolgeranno presso il Palazzo Comunale.

Art. 8

La borsa di studio è assegnata per un solo anno e non dà diritto a conferma per gli anni successivi.

I candidati possono beneficiare della borsa di studio per due volte consecutive fino ad un massimo di quattro nel corso di ogni ciclo di studi.

La Borsa di Studio non può essere assegnata a studenti ripetenti lo stesso anno anche se iscritti ad un altro Istituto di indirizzo diverso.

Art. 9

L'erogazione della borsa di studio avverrà a mezzo di assegno circolare, non trasferibile, emesso a favore del beneficiario o di chi esercita la potestà genitoriale, in caso di minori, consegnato al momento della cerimonia di assegnazione.

Art. 10

Rimane demandata alla Giunta la facoltà di destinare gli importi relativi ad eventuali somme disponibili alla costituzione di un fondo riutilizzabile per l'erogazione delle borse di studio o per progetti di studio, di ricerca o anche tirocini all'estero con apposito bando.

Art. 11

Nel caso in cui le borse di studio non vengano assegnate in quanto le votazioni risultano inferiori a quanto indicato nel presente Regolamento, è demandata alla Commissione la decisione se estendere l'assegnazione delle borse di studio a studenti con votazione inferiore. La Commissione può, con decisione assunta a maggioranza assoluta dei membri che la compongono, esercitando la propria discrezionalità e applicando i principi del buon senso e delle pari opportunità, fornire interpretazione su circostanze particolari non espressamente contemplate dal presente Regolamento.

Art. 12

La consegna delle borse di studio avverrà indicativamente nel mese di dicembre, in una pubblica cerimonia alla presenza della autorità.

Art. 13

Il richiedente, sottoscrivendo la domanda di partecipazione, presta il proprio consenso al trattamento di tutti i dati personali in essa indicati e di quelli eventualmente acquisiti in sede di verifica.

Art. 14

Il presente Regolamento sostituisce il precedente ed entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione consiliare.